




COMUNE DI BAUCINA  
PROVINCIA DI PALERMO



TEL. 0918202295  
FAX. 0918202454

C.F. 86000790823

**REGOLAMENTO**  
**COMUNALE PER L'APPLICAZIONE**  
**DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

- Approvato con atto di C.C n. 4 del 23/02/2010
- Pubblicato all'Albo pretorio dal 05/03/2010 al 19/03/2010
- Ripubblicato dal 30/03/2010 al 14/04/2010
- Divenuto esecutivo 15/04/2010

## INDICE

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| Art. 1 | Oggetto, scopo e campo di applicazione del regolamento  | pag. 3 |
| Art. 2 | Rapporti con i cittadini  | pag. 3 |
| Art. 3 | Norme abrogate  | pag. 3 |
| Art. 4 | Ipotesi di ravvedimento ai fini I.C.I.  | pag. 3 |
| Art. 5 | Ipotesi di ravvedimento ai fini <u>TA.R.S.U. annuale</u>  | pag. 4 |
| Art. 6 | Ipotesi di ravvedimento ai fini <u>TA.R.S.U. giornaliera</u>  | pag. 5 |
| Art. 7 | Ipotesi di ravvedimento ai fini dell'Imposta sulla Pubblicità e del<br>Diritto sulle Pubbliche Affissioni | pag. 7 |
| Art. 8 | Comunicazione all'Ufficio Tributi   | pag. 8 |
| Art. 9 | Entrata in vigore   | pag. 8 |

## **Art. 1**

### **Oggetto, scopo e campo di applicazione del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina per ciascun tributo comunale le ipotesi di ravvedimento operoso del contribuente, prevedendo ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione oltre a quelle già previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
2. Al presente regolamento si applicano i principi contenuti nel Regolamento sulle Entrate tributarie comunali.
3. Il presente Regolamento:
  - è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con criteri di equità, economicità, efficacia e trasparenza e con le procedure previste per i singoli procedimenti;
  - adotta i principi dettati dallo "Statuto dei diritti del Contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212;
  - si propone di non creare disparità di trattamento tra i contribuenti.

## **Art. 2**

### **Rapporti con i cittadini**

1. Il presente regolamento è emanato sul presupposto che i rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, buona fede, semplificazione, trasparenza, pubblicità e rispetto del diritto alla riservatezza.

## **Art. 3**

### **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni precedente norma con esso contrastante, fatto salvo il disposto dell' art. 1.

## **Art. 4**

### **Ipotesi di ravvedimento ai fini I.C.I.**

1. Se il contribuente effettua il versamento dell'imposta entro 30 giorni dalla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo.

2. Se il contribuente, obbligato a presentare la dichiarazione Ici (relativa all'anno nel quale il versamento è stato omesso in tutto o parzialmente), effettua il versamento dell'imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa, la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo.  
Se il contribuente, non obbligato a presentare la dichiarazione Ici (relativa all'anno nel quale il versamento è stato omesso in tutto o parzialmente), effettua il versamento dell'imposta entro il termine di un anno dall'omissione o dall'errore del versamento, la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo.
3. Se il contribuente presenta la denuncia rettificativa di una precedente dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza di legge, la sanzione è ridotta a un ottavo del minimo.
4. Se il contribuente presenta la denuncia originaria entro 90 giorni dalla scadenza di legge, la sanzione è ridotta a un ottavo del minimo.
5. Nei casi previsti dai precedenti comma la sanzione è ridotta semprechè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
6. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore che non ostacolano l'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione.

#### Schema delle ipotesi di ravvedimento ai fini Ici

| Tipo di violazione Ici  | Riduzione della sanzione | % della Sanzione Applicata | Sanzione minima applicabile |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Parziale od omesso pagamento</b> dell'acconto o del saldo entro 30 gg. dal termine ordinario del versamento  | 1/8 del 30%              | 3,75%                      | Non prevista                |
| <b>Parziale od omesso pagamento</b> dell'acconto o del saldo (con obbligo di presentazione della dichiarazione) e versamento dell'acconto o del saldo entro il termine di presentazione della dichiarazione Ici stessa          | 1/5 del 30%              | 6%                         | Non prevista                |
| <b>Parziale od omesso pagamento</b> dell'acconto o del saldo (senza obbligo di presentazione della dichiarazione) e versamento dell'acconto o del saldo entro il termine di un anno dall'omissione o dall'errore del versamento | 1/5 del 30%              | 6%                         | Non prevista                |
| <b>Presentazione della denuncia originaria</b> entro 90 gg. dalla scadenza di legge   | 1/8 del 100%             | 12,50 %                    | 1/8 di € 51,00<br>€ 6,38    |
| <b>Presentazione della denuncia rettificativa</b> di una precedente dichiarazione Ici entro 90 gg. dalla scadenza di legge  | 1/8 del 50 %             | 6,25%                      | Non prevista                |

### **Ipotesi di ravvedimento ai fini T.A.R.S.U. annuale**

1. Se il contribuente presenta la denuncia originaria entro 90 giorni dalla scadenza di legge (pari al 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione), la sanzione è ridotta a un ottavo del minimo.
2. Se la denuncia originaria è presentata entro un anno dalla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo.
3. Nel caso in cui il contribuente, entro 90 giorni dalla scadenza, presenti la dichiarazione di rettifica della precedente dichiarazione infedele o incompleta, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo.
4. Nel caso in cui il contribuente, entro un anno dalla data di scadenza, presenti la dichiarazione di rettifica della precedente dichiarazione infedele o incompleta, la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo.
5. Nei casi previsti dai precedenti comma la sanzione è ridotta semprechè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
6. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore che non ostacolano l'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione.

### **Schema delle ipotesi di ravvedimento ai fini T.A.R.S.U. annuale**

| <b>Tipo di violazione Tarsu annuale</b>   | <b>Riduzione della sanzione</b> | <b>% della sanzione applicata</b> | <b>Sanzione minima applicabile</b> |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Presentazione della denuncia di inizio occupazione o di attivazione entro 90 gg. Dalla scadenza di legge (pari al 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione)</b>   | 1/8 del 100%                    | 12,50%                            | 1/8 di € 51,00<br>€ 6,38           |
| <b>Presentazione della denuncia di inizio occupazione o di attivazione entro 1 anno dalla scadenza di legge (pari al 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione)</b>   | 1/5 del 100%                    | 20%                               | 1/5 di € 51,00<br>€ 10,20          |
| <b>Presentazione della denuncia di inizio occupazione o di attivazione correttivi, di una precedente dichiarazione Tarsu infedele o incompleta entro 90 gg. Dalla scadenza di legge</b> | 1/8 del 50%                     | 6,25%                             | Non prevista                       |
| <b>Presentazione della denuncia correttivi, di una precedente dichiarazione Tarsu infedele o incompleta, entro 1 anno dalla scadenza di legge</b>                                       | 1/5 del 50%                     | 10%                               | Non prevista                       |

## Art. 6

### Ipotesi di ravvedimento ai fini della T.A.R.S.U. giornaliera

1. Se il contribuente entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione versa la tassa, la sanzione per omessa denuncia è ridotta a un ottavo del minimo.
2. Se il versamento è effettuato entro un anno dall'inizio dell'occupazione, la sanzione per omessa denuncia è ridotta ad un quinto del minimo.
3. Se il contribuente, entro 90 giorni dal versamento inferiore, provvede ad integrarlo la sanzione per infedele denuncia è ridotta ad un ottavo del minimo.
4. Qualora il contribuente, entro un anno dal versamento inferiore, effettua un versamento integrativo, la sanzione per infedele denuncia è ridotta ad un quinto del minimo.
5. Nei casi previsti dai precedenti comma la sanzione è ridotta semprechè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

### Schema delle ipotesi di ravvedimento ai fini T.A.R.S.U. giornaliera

| Tipo di violazione Tarsu giornaliera  | Riduzione della sanzione | % della sanzione applicata | Sanzione minima applicabile |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Parziale od omesso pagamento (che assolve anche l'obbligo della dichiarazione) della Tarsu giornaliera entro 90 gg. dall'inizio dell'occupazione</b>                             | 1/8 del 100%             | 12,50%                     | 1/8 di € 51,00<br>€ 6,38    |
| <b>Parziale od omesso pagamento (che assolve anche l'obbligo della dichiarazione) della Tarsu giornaliera entro 1 anno dall'inizio dell'occupazione</b>                             | 1/5 del 100%             | 20%                        | 1/5 di € 51,00<br>€ 10,20   |
| <b>Integrazione del versamento inferiore (che assolve anche l'obbligo di integrazione dell'infedele denuncia) della Tarsu giornaliera entro 90 gg. dall'inizio dell'occupazione</b> | 1/8 del 50%              | 6,25%                      | Non prevista                |
| <b>Integrazione del versamento inferiore (che assolve anche l'obbligo di integrazione dell'infedele denuncia) della tarsu giornaliera entro 1 anno dall'inizio dell'occupazione</b> | 1/5 del 50%              | 10%                        | Non prevista                |

## Art. 7

### Ipotesi di ravvedimento ai fini dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto Pubbliche Affissioni

1. Se il contribuente presenta la denuncia originaria entro 90 giorni dal momento di inizio della pubblicità, la sanzione è ridotta a un ottavo del minimo.
2. Se la denuncia originaria è presentata entro un anno dall'inizio della pubblicità, la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo.
3. Se la dichiarazione presentata è incompleta o infedele, il contribuente, entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia, può produrre all'ufficio tributi una dichiarazione di rettifica; in tal caso la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo.
4. Nell'ipotesi di cui al comma tre del presente articolo il contribuente, entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione, può presentare la dichiarazione di rettifica; in tal caso la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo.
5. Se il contribuente effettua il versamento dell'imposta entro 30 giorni dalla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo.
6. Se il contribuente effettua il versamento dell'imposta entro un anno dalla data di scadenza la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo.
7. Nei casi previsti dai precedenti comma la sanzione è ridotta semprechè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
8. Il ravvedimento del contribuente nei casi di errori od omissioni che non ostacolano l'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione.

### Schema delle ipotesi di ravvedimento dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto Pubbliche Affissioni

| Tipo di violazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto Pubbliche Affissioni                | Riduzione della sanzione | % della sanzione applicata | Sanzione minima applicabile |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Parziale od omesso pagamento</b> dell'imposta entro 30 gg. dal termine ordinario del versamento | 1/8 del 30%              | 3,75%                      | Non prevista                |
| <b>Parziale od omesso pagamento</b> dell'imposta entro 1 anno dal termine ordinario del versamento | 1/5 del 30%              | 6%                         | Non prevista                |
| <b>Presentazione della denuncia originaria</b> entro 90 gg. dall'inizio della pubblicità           | 1/8 del 100%             | 12,50%                     | 1/8 di € 51,00<br>€ 6,38    |
| <b>Presentazione della denuncia originaria</b> entro 1 anno dall'inizio della pubblicità           | 1/5 del 100%             | 20%                        | 1/5 di € 51,00<br>€ 10,20   |

|   |             |       |              |
|---|-------------|-------|--------------|
| <b>Presentazione di denuncia rettificativi</b> entro 90 gg. dalla precedente dichiarazione incompleta o infedele    | 1/8 del 50% | 6,25% | Non prevista |
| <b>Presentazione della denuncia rettificativi</b> entro 1 anno dalla precedente dichiarazione incompleta o infedele | 1/5 del 50% | 10%   | Non prevista |

#### Art. 8

#### Comunicazione all'Ufficio tributi

1. Nel caso di utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso il contribuente deve dare notizia al Comune, mediante apposita comunicazione predisposta dall'Ufficio tributi, da consegnare, anche a mezzo fax, all'Ufficio stesso, allegando copia dei versamenti effettuati.

#### Art. 9

#### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della Legge n.388 del 23/12/2000, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della Legge n.488 del 28/12/2001, entra in vigore alla data del 1° GENNAIO 2010.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, integrano le norme nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento del tributo locale, da quel momento qualunque norma in contrasto con il presente sarà totalmente disapplicata